



<i>Rifer. a nota n.</i>		<i>del</i>	
			Alle Imprese di assicurazione con sede legale in Italia LORO SEDI ITALIA
<i>Classificazione</i>	III	1	1
<i>All.ti n.</i>	1		
			Alle Imprese di riassicurazione con sede legale in Italia LORO SEDI ITALIA
			Alle Rappresentanze generali per l'Italia delle imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo LORO SEDI ITALIA
			Alle Rappresentanze generali per l'Italia delle imprese di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo LORO SEDI ITALIA
			Alle Ultime società controllanti italiane LORO SEDI ITALIA

Oggetto Aspettative di vigilanza in materia di esternalizzazione.

1. Il quadro normativo di riferimento

La disciplina della esternalizzazione è di matrice comunitaria ed è contenuta: a) nell'articolo 49 della Direttiva *Solvency II* (Direttiva 2009/138/CE) - recepito dall'articolo 30-*septies* del Codice delle Assicurazioni - e b) nell'articolo 274 del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione del 10 ottobre 2014, che la integra.

La Direttiva introduce la disciplina generale della esternalizzazione e prevede che le imprese di assicurazione e di riassicurazione restino pienamente responsabili del rispetto di tutti gli obblighi loro applicabili, anche quando vi fanno ricorso. Inoltre, l'esternalizzazione di funzioni o attività essenziali o importanti non deve pregiudicarne la regolare gestione (es. causando un grave pregiudizio alla qualità del sistema di *governance* dell'impresa interessata o l'incremento indebito del rischio operativo).

È previsto l'obbligo in capo agli operatori di informare le Autorità di vigilanza prima dell'esternalizzazione di funzioni o attività essenziali o importanti, nonché tempestivamente degli eventuali sviluppi rilevanti dell'accordo.

Il Regolamento delegato, direttamente applicabile, impone l'adozione alle imprese di una politica scritta per l'esternalizzazione, individua le modalità con cui procedere all'esternalizzazione delle funzioni o attività essenziali o importanti e, in generale, i contenuti dell'accordo che disciplina la stessa esternalizzazione.

Il Capo VIII del Regolamento n. 38 del 3 luglio 2018 (di seguito Regolamento) reca infine le disposizioni regolamentari di attuazione dell'articolo 30-*septies* del Codice delle Assicurazioni e prevede, in particolare, che:

- a) l'organo amministrativo approvi la politica relativa all'esternalizzazione e alla scelta dei fornitori;
- b) l'impresa adotti appositi presidi di gestione e controllo sulle attività o funzioni esternalizzate;
- c) l'esternalizzazione di funzioni o attività essenziali o importanti - intendendosi per tali quelle la cui mancata o anomala esecuzione comprometterebbe gravemente la capacità dell'impresa di continuare a conformarsi alle condizioni richieste per la conservazione dell'autorizzazione all'esercizio oppure i suoi risultati finanziari, la sua stabilità o la continuità e qualità dei servizi verso gli assicurati – sia preventivamente comunicata all'Istituto.

Negli ultimi anni l'EIOPA ha riservato particolare attenzione al fenomeno dell'esternalizzazione, per favorire lo sviluppo di un quadro rafforzato e armonizzato a livello europeo sulla materia, attesa anche la spinta prodotta dall'innovazione tecnologica.

2. Le finalità della Lettera al mercato

Le verifiche di vigilanza hanno evidenziato un crescente ricorso all'esternalizzazione di attività e processi aziendali da parte delle imprese di assicurazione verso operatori specializzati, anche con modalità innovative. L'Istituto segue tali sviluppi per verificare che la natura, l'entità delle attività o delle funzioni esternalizzate e le modalità di esternalizzazione non determinino un pregiudizio al sistema di governo societario ovvero un apprezzabile incremento del rischio operativo e che sia mantenuta in ogni momento un'idonea struttura organizzativa per evitare che l'impresa cedente diventi un'entità vuota (cd "*empty shell*").

L'*outsourcing* delle funzioni aziendali presuppone, in linea con quanto previsto con il *framework* normativo, un'attenta pianificazione, valutazione e verifica nel tempo da parte dell'organo amministrativo e del *management* delle imprese, al fine di apprezzarne le implicazioni in termini di coerenza e funzionalità con il modello di *business* adottato, affidabilità dei processi, qualità del rapporto con gli assicurati, rischi di concentrazione e dipendenza da soggetti esterni.

L'IVASS ha elaborato aspettative in materia di esternalizzazione con l'obiettivo di richiamare l'attenzione delle imprese, alla luce dell'esperienza maturata, sia sull'importanza di una corretta valutazione dei rischi e delle opportunità relative all'esternalizzazione di attività o funzioni essenziali o importanti per l'organizzazione aziendale, sia sulla corretta individuazione delle stesse che, ai sensi dell'articolo 67 del Regolamento, sono soggette alla preventiva comunicazione all'Istituto.

Alla luce di quanto sopra, al fine di favorire lo sviluppo di *best practice* e un comportamento uniforme da parte delle imprese, si illustrano nel documento allegato le aspettative dell'IVASS, formulate in relazione alle disposizioni già contenute nel Regolamento stesso.

L'Istituto si attende che le imprese attuino le aspettative in coerenza con il principio di proporzionalità, in base alla loro dimensione, alla rischiosità e complessità del *business*, all'ampiezza e alla rilevanza delle attività o funzioni esternalizzate, al ricorso all'esternalizzazione ad altre imprese del gruppo.

Le aspettative mirano a fornire indicazioni generali che non hanno carattere vincolante.

Nel contempo, le imprese che utilizzano modalità diverse da quelle indicate devono attentamente valutare la coerenza delle soluzioni adottate rispetto alle aspettative.

Se le misure adottate dall'impresa non risultano efficaci e adeguate per assicurare il rispetto della disciplina applicabile, l'IVASS, nell'ambito delle proprie competenze, può adottare i provvedimenti di vigilanza previsti dalla legge.

3. Ambito di applicazione

Le aspettative sono rivolte alle imprese di assicurazione e riassicurazione aventi sede legale in Italia, alle sedi secondarie, ubicate in Italia, delle imprese con sede legale in Stati terzi e alle ultime società controllanti italiane (USCI), nonché alle USCI di un sottogruppo nazionale con ultima controllante europea qualora l'IVASS decida di esercitare la vigilanza su detto sottogruppo.

4. Attività di vigilanza dell'IVASS

Ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 1, lettera b) del Codice delle Assicurazioni Private (di seguito CAP) in materia di trasparenza dell'Autorità di vigilanza, si fa presente che l'IVASS, nei propri processi di supervisione sulla esternalizzazione adotterà le indicazioni riportate nella Lettera.

5. Analisi per la valutazione dell'impatto della regolamentazione

Il documento contenente le aspettative in materia di esternalizzazione discende dall'esigenza di assicurare convergenza nelle prassi di applicazione delle disposizioni derivanti dal *framework* normativo di riferimento.

Lo schema di Lettera al mercato è stato preventivamente sottoposto a pubblica consultazione in quanto atto avente finalità esclusivamente interpretativa o applicativa, che può determinare impatti significativi sull'attività e sull'organizzazione dei destinatari, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 6, del Regolamento IVASS n. 54/2022.

Il presente documento tiene conto dei commenti ricevuti in detta fase al fine di chiarire e, ove necessario, riformulare il contenuto delle aspettative.

La presente nota dovrà essere portata a conoscenza dell'Organo amministrativo, dell'Alta Direzione e degli Organi con funzioni di controllo.

Resta fermo l'obbligo dell'Organo amministrativo di disporre un'approfondita ed esaustiva analisi con riferimento alle presenti aspettative, di valutarne criticamente i risultati, di

individuare le soluzioni più appropriate per rimuovere le eventuali carenze, garantendone al contempo la coerenza rispetto a quanto meglio di seguito dettagliato.

Distinti saluti.

Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

firma 1

Aspettative

Si riportano di seguito le aspettative di vigilanza, articolate in indicazioni di dettaglio relative ai diversi profili richiamati e corredate da paragrafi esplicativi contenenti riferimenti normativi o evidenze emerse nell'attività di vigilanza.

Esse riguardano in particolare: (1) aspetti di *governance* e di gestione dei rischi; (2) i presidi adottati dall'impresa sulle funzioni o attività esternalizzate; (3) l'esternalizzazione di servizi di *Information and Communication Technologies* (di seguito ICT); (4) le comunicazioni preventive relative all'esternalizzazione di attività o funzioni essenziali o importanti, ai sensi dell'articolo 67, commi 1 e 2, del Regolamento 38/2018 (di seguito Regolamento); (5) le comunicazioni di cui all'articolo 67, commi 6 e 7 del Regolamento.

1. Aspetti di *governance* e gestione dei rischi

La rilevanza assunta dal fenomeno dell'esternalizzazione richiede alle imprese una particolare attenzione nell'adozione di un quadro di governo e organizzativo che assicuri piena funzionalità e affidabilità alla conduzione del *business*.

L'articolo 5, comma 1 del Regolamento assegna all'organo amministrativo la responsabilità ultima del sistema di governo societario. Tale organo ne definisce pertanto gli indirizzi strategici, ne assicura la costante completezza, funzionalità ed efficacia, anche con riferimento alle attività esternalizzate. L'impresa è infatti chiamata dal Regolamento a definire la politica per l'esternalizzazione delle funzioni o attività e per la scelta dei fornitori. La politica è soggetta ad approvazione dell'organo amministrativo, prestando particolare attenzione alle ipotesi di *outsourcing* di funzioni fondamentali e delle attività o funzioni essenziali o importanti (tra gli altri, articoli 61 e 62 del Regolamento).

1. L'Istituto si attende che le imprese:

- a) valorizzino il ruolo dell'organo amministrativo nel processo decisionale che riguarda l'esternalizzazione delle funzioni fondamentali e delle attività o funzioni essenziali o importanti in modo da consentire allo stesso di esprimere la propria preventiva approvazione, ove prevista, ed avere successivamente piena consapevolezza dei risultati degli accordi in corso di operatività, del grado di dipendenza dell'impresa da soggetti esterni e dei relativi rischi;**
- b) considerino la scelta di ricorrere a fornitori, per l'espletamento di funzioni fondamentali o di attività o funzioni essenziali o importanti, parte integrante della "Politica in materia di esternalizzazione e scelta dei fornitori", di cui all'Allegato 1 del Regolamento, approvata dall'organo amministrativo.**

L'impresa che esternalizza conserva la piena responsabilità dell'osservanza degli obblighi ad essa imposti dal *framework* normativo di riferimento (articolo 30-*septies*, comma 1 e articolo 60, comma 3 del Regolamento).

In raccordo con quanto precede l'articolo 60, comma 1, del Regolamento, stabilisce che il ricorso all'esternalizzazione non può comportare l'assenza di risorse interne adeguate, per qualità e numerosità, a presidiare il governo, l'operatività e i rischi della compagnia e il



regolare svolgimento e controllo delle attività o funzioni esternalizzate (c.d. divieto di *empty shell*). In particolare, l'impresa deve nominare (articoli 62, comma 5 e 63, comma 3 del Regolamento) i responsabili "*delle attività di controllo sulle funzioni o attività essenziali o importanti esternalizzate*" in numero proporzionato alla natura e alla quantità delle stesse e il titolare della funzione fondamentale esternalizzata, a cui è richiesto il possesso dei requisiti e criteri di idoneità previsti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, del 2 maggio 2022, n. 88 (articolo 19), dovendo altresì assicurare l'adozione di strutture e misure di controllo adeguate alla rilevanza e complessità dell'attività (cfr. articolo 65, comma 1, del Regolamento).

Ai fini dell'esternalizzazione di attività o funzioni essenziali o importanti, l'articolo 62, comma 2, del Regolamento prevede ancora che l'impresa, nell'ambito della politica di esternalizzazione, definisca il processo di analisi da effettuarsi ai fini della conclusione dell'accordo di esternalizzazione.

2. L'Istituto si attende che le imprese:

- a) valutino le principali tipologie di rischio delle esternalizzazioni ed almeno quelli: operativo, di concentrazione, di sub-esternalizzazione, legale, reputazionale, informatico, di *lock-in* (es. eccessiva dipendenza da un fornitore);**
- b) tengano in considerazione l'esito della suddetta analisi anche nella definizione delle misure previste all'articolo 65, comma 3, del Regolamento per assicurare la continuità delle attività esternalizzate in caso di interruzione o grave deterioramento della qualità del servizio reso dal fornitore, inclusi adeguati piani di emergenza o di re-internalizzazione delle attività.**

Ai sensi dell'articolo 62, comma 6, del Regolamento, l'organo amministrativo è regolarmente informato, con cadenza almeno annuale, in merito ai risultati degli accordi di esternalizzazione di funzioni o attività essenziali o importanti, nel corso della operatività degli stessi.

3. L'Istituto si attende che all'organo amministrativo sia presentata apposita relazione sui risultati degli accordi di esternalizzazione sottoscritti, nel corso della operatività degli stessi con evidenza delle criticità emerse.

2. Presidi sulle funzioni o attività esternalizzate

Il ricorso diffuso all'esternalizzazione di funzioni fondamentali e di attività essenziali o importanti può esporre le imprese al rischio di affievolire la capacità di controllo sull'adeguatezza e correttezza di tali attività ed incidere in modo rilevante anche sui rapporti con gli assicurati.

In base all'articolo 65 del Regolamento, il sistema di governo societario deve garantire sulle funzioni o attività esternalizzate controlli *standard*, analoghi a quelli che sarebbero attuati, se le stesse fossero svolte direttamente dall'impresa.

Con riguardo all'ipotesi particolare in cui le attività siano sub-esternalizzate, l'articolo 274 del Regolamento delegato (UE) 2015/35 e l'Allegato 1 del Regolamento ("Politica di esternalizzazione e scelta dei fornitori") prevedono che siano individuati i termini e le condizioni ai quali il fornitore di servizi può sub-esternalizzare, fatti salvi gli obblighi di approvazione previsti dall'articolo 5, comma 2, lettera m) del Regolamento stesso.

4. L'Istituto si attende che nell'ambito dei controlli periodici previsti all'articolo 65 del Regolamento, l'analisi dei rischi venga svolta in modo adeguato, approfondito e completo, al fine di verificare che non siano intervenute variazioni che possano incidere sulla valutazione dell'attività esternalizzata.

5. L'Istituto si attende che, al fine di avere contezza dell'attività svolta dal fornitore e informare tempestivamente l'organo amministrativo di eventuali criticità, le imprese:

a. inseriscano nei contratti "Livelli di Servizio" (SLA) che definiscano uno *standard* qualitativo adeguato a cui il fornitore dovrà attenersi, la misurazione di detti *standard* attraverso l'individuazione di specifici indicatori (*key performance indicators*, KPI), nonché eventuali penali applicabili al fornitore nei casi di mancato raggiungimento dei livelli di servizio pattuiti;

b. adottino processi che consentano di valutare:

i. il rispetto degli SLA;

ii. il regolare andamento dei KPI;

iii. le cause dell'eventuale mancato rispetto dei KPI e dei livelli di servizio forniti alla clientela;

iv. le misure intraprese dal fornitore e la tempistica di attuazione delle stesse per il superamento di eventuali criticità;

v. l'eventuale applicazione delle penali previste nel contratto;

vi. adeguamenti, modifiche e integrazioni al contratto, tenuto conto anche dell'evoluzione dei servizi.

c. non determinino complesse catene di subfornitori che possano incidere sulla capacità delle imprese cedenti di verificare l'adeguato svolgimento dell'attività o della funzione esternalizzata.

3. Esternalizzazioni di servizi ICT

Il crescente ricorso allo strumento dell'esternalizzazione di funzioni essenziali o importanti da parte delle imprese di assicurazione – esteso a sempre maggiori aree aziendali, tra cui l'ICT, e con modalità innovative (ad es. *cloud outsourcing*) – espone le imprese a nuove tipologie di rischio, che richiedono un potenziamento dei presidi di *governance* e di gestione dei relativi rischi, sia nella fase dell'affidamento che in corso di contratto.

Il 16 gennaio 2023 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2022/2554 sulla resilienza operativa digitale per il settore finanziario - *Digital Operational Resilience Act* (di seguito Regolamento DORA)¹, applicabile a partire dal 17 gennaio 2025² alle imprese di assicurazione e di riassicurazione.

¹ Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario - *Digital Operational Resilience Act*.

Il Regolamento DORA mira, tra l'altro, a rafforzare la gestione dei rischi connessi alla esternalizzazione dei servizi ICT a fornitori terzi (compresi quelli infragruppo).

6. L'Istituto assume che le imprese abbiano completato l'allineamento dei propri modelli gestionali e di controllo al Regolamento DORA, con particolare riguardo all'adozione di una strategia dedicata per i rischi informatici, fondata sul costante esame di tutte le dipendenze da terzi nel settore ICT e comprensiva di una *policy* per l'utilizzo dei servizi ICT a supporto di funzioni essenziali o importanti³ prestate da fornitori terzi.

Il **Regolamento delegato (UE) 2024/1773** – che integra il Regolamento DORA – delinea i principi che devono essere inclusi nelle *policy*. In particolare, l'obbligo di assegnare chiaramente le responsabilità interne per l'approvazione, la gestione, il controllo e la documentazione degli accordi contrattuali sull'uso dei servizi ICT forniti da *providers* terzi a supporto delle loro funzioni essenziali o importanti. Tali disposizioni rafforzano la responsabilità all'interno delle aree aziendali coinvolte nelle imprese. Inoltre, la nuova normativa prevede che l'organo amministrativo sia costantemente coinvolto nel controllo e nel monitoraggio della gestione dei rischi informatici, anche attraverso l'adozione e il riesame, almeno una volta all'anno, di tale *policy*.

Con riferimento all'esternalizzazione dei servizi ICT, ferme restando le disposizioni di cui al Regolamento 38/2018, la nuova normativa introduce specifiche disposizioni contrattuali (cfr. articolo 30 del Regolamento DORA) sull'uso dei servizi ICT che prevedono, tra l'altro, una descrizione chiara e completa di tutte le funzioni e dei servizi ICT che il *provider* terzo deve fornire, l'indicazione se è consentito sub-esternalizzare un servizio ICT a supporto di una funzione essenziale o importante e, in tal caso, le condizioni applicabili a tale sub-esternalizzazione. Da segnalare anche la previsione di cui all'articolo 28, comma 5, del Regolamento DORA ove si dispone che gli accordi contrattuali sono stipulati con fornitori terzi di servizi che soddisfano *standard* appropriati in materia di sicurezza delle informazioni.

Inoltre, l'utilizzo di subfornitori ICT da parte di fornitori terzi non può ridurre la responsabilità degli organi di amministrazione delle imprese di assicurazione nella gestione dei rischi e nel rispetto dei requisiti legislativi.

Infine, per garantire che i servizi di ICT sub-esternalizzati a supporto di funzioni essenziali o importanti siano forniti con il necessario livello di qualità, le imprese devono valutare che il fornitore e, se del caso, i sub-fornitori dispongano di risorse sufficienti, tra cui competenze e risorse finanziarie, umane e tecniche adeguate, disposizioni in materia di sicurezza ICT, una struttura organizzativa adeguata e che sia in grado di rispettare i requisiti contrattuali.

² Si rappresenta che il Regolamento DORA è divenuto applicabile nelle more del processo di finalizzazione della Lettera al mercato; a decorrere dal 7 gennaio 2025, il processo di allineamento al nuovo *framework*, auspicato nell'Aspettativa 6, dovrebbe pertanto essere già stato completato dalle imprese.

³ Il Regolamento DORA definisce "essenziale o importante" una funzione la cui interruzione comprometterebbe sostanzialmente i risultati finanziari di un'entità finanziaria o ancora la solidità o la continuità dei suoi servizi e delle sue attività, o la cui esecuzione interrotta, carente o insufficiente comprometterebbe sostanzialmente il costante adempimento, da parte dell'entità finanziaria, delle condizioni e degli obblighi inerenti alla sua autorizzazione o di altri obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di servizi finanziari.

4. Comunicazioni preventive di esternalizzazione di attività o funzioni essenziali o importanti ai sensi dell'articolo 67 del Regolamento

Nell'ambito dell'attività di supervisione svolta, l'Istituto ha riscontrato una elevata eterogeneità delle fattispecie, che sono state oggetto di comunicazione preventiva, ai sensi dell'articolo 67 del Regolamento.

7. L'Istituto si attende che, nell'ambito del processo di individuazione delle attività o funzioni essenziali o importanti da parte delle imprese, si presumano tali e quindi soggette all'obbligo della comunicazione preventiva quelle relative a:

- **la progettazione dei prodotti assicurativi con la relativa definizione delle tariffe;**
- **la gestione degli investimenti;**
- **la gestione e liquidazione dei sinistri (incluso il caso di utilizzo di *call center*);**
- **la gestione dei reclami;**
- **la prestazione regolare e costante di supporto di natura contabile;**
- **il processo ORSA;**

nonché la prestazione dei servizi di ICT a supporto di funzioni essenziali o importanti.

L'Istituto ribadisce che spetta all'impresa individuare il perimetro delle attività o funzioni essenziali o importanti in base a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lett. c) del Regolamento⁴.

Pertanto, la casistica menzionata nell'Aspettativa n. 7 ha carattere esemplificativo e resta salva la possibilità dell'impresa di addivenire ad una diversa valutazione sulla base delle circostanze concrete, in applicazione del principio di proporzionalità.

5. Comunicazioni di cui all'articolo 67, commi 6 e 7, del Regolamento

Con riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 67, commi 6 e 7 del Regolamento – comunicazione degli *sviluppi rilevanti* dell'accordo di esternalizzazione già sottoscritto o sua *cessazione* con affidamento a altro fornitore - si è osservato un differente approccio comunicativo da parte del mercato, a fronte di fattispecie simili.

In alcuni casi, infatti, le comunicazioni in argomento vengono effettuate preventivamente ai sensi dell'articolo 67, commi 1 e 2, mentre in altri casi l'informativa è trasmessa, ai sensi dei successivi commi 6 e 7, in prossimità o in concomitanza con la data di efficacia della nuova pattuizione ovvero quando la modifica contrattuale è già esecutiva.

Si ritiene pertanto opportuno fornire al mercato indicazioni volte ad individuare le fattispecie che configurano *sviluppi rilevanti* di una esternalizzazione già in corso, sulla scorta degli Orientamenti formulati da EIOPA in materia di *governance*⁵, e a definire gli

⁴ Rientrano nella definizione di "attività o funzione essenziale o importante" di cui all'articolo 2, comma 1, lettera. c) del Regolamento, le attività o le funzioni la cui mancata o anomala esecuzione comprometterebbe gravemente la capacità dell'impresa di continuare a conformarsi alle condizioni richieste per la conservazione dell'autorizzazione all'esercizio, oppure i risultati finanziari, la stabilità dell'impresa o la continuità e qualità dei servizi verso gli assicurati.

⁵ V. *Guideline 64, Final Report on Public Consultation n. 14/017 on Guidelines on system of governance*, pag. 104 e in particolare E.T. 2.313.



obblighi informativi verso l'Istituto nei casi previsti dall'articolo 67, commi 6 e 7, del Regolamento.

8. L'Istituto si attende che sia comunicato tempestivamente e non preventivamente:

- a) il conferimento dell'incarico ad un nuovo o ulteriore fornitore di un'attività o funzione essenziale o importante, già oggetto di precedente esternalizzazione, in corso di contratto o alla scadenza dello stesso, anche per effetto di operazioni straordinarie (es. fusioni, trasferimenti d'azienda), ovvero in seguito all'interruzione o al grave deterioramento della qualità del servizio reso dal fornitore che comporti l'attivazione dei piani di emergenza;**
- b) il conferimento in sub-esternalizzazione del contratto di esternalizzazione, essendo esplicitamente previsto che il fornitore possa svolgere l'attività esternalizzata, anziché direttamente, tramite sub-esternalizzazione, nei termini ed alle condizioni fissati nel contratto di *outsourcing*;**
- c) le modifiche del contenuto dell'accordo di esternalizzazione, intervenute in corso di contratto, a condizione che le stesse non comportino l'esternalizzazione di attività o funzioni essenziali o importanti diverse da quella già esternalizzate, che invece deve essere oggetto di comunicazione preventiva.**